



COMUNE DI MISSANELLO

(Provincia di Potenza)

Tel. 0971955076

Fax. 0971955235

C.f. 81000130765

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 21	DEL 04/03/2024
OGGETTO: ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DIFENSORE.	

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattro** del mese di **marzo** alle ore **13:40**, **da remoto in videoconferenza**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	SINISGALLI FILIPPO	Si	
Vicesindaco	LA VECCHIA ALDO	Si	
Assessore	SOFIA FRANCESCA	Si	

Totale Presenti: 3	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Claudia DE GIORGIO**.

Il **Presidente Arch. Filippo SINISGALLI**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla regolarità **TECNICA**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: **04/03/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Nicita Raffaella

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

Data: **04/03/2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Nicita Raffaella

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati richiesti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, e di regolarità contabile, favorevolmente espressi, rispettivamente, dal responsabile dell'area amministrativa e finanziaria;

PREMESSO CHE

la società APOGEO s.r.l., P.IVA 00905750766 con sede in Missanello (PZ) alla contrada Argenzio S.S. Km 71 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 0922023900329958200 notificata da Agenzia di Entrate e Riscossione in data 05.09.2023 per la riscossione della somma complessiva di € 345.419,16;

che il sopraindicato contenzioso, iscritto al n. R.G. 445/2023, è pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sezione II di Potenza;

in data 20.12.2023 l'Agenzia dell'Entrate Riscossione ha notificato al Comune formale atto di chiamata in causa del terzo per integrazione del contraddittorio, in quanto ritenuto dalla medesima *"assolutamente necessario perché detentore dei ruoli sulla base dei quali l'AdER ha notificato l'intimazione impugnata e perché manlevi l'Agente della riscossione ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 13 aprile 1999"*;

ATTESO CHE questo Comune non è dotato di un ufficio legale di esperti in materia tributaria e quindi deve necessariamente rivolgersi a professionisti esterni per conferire gli incarichi innanzi alle diverse corti giurisdizionali di ogni ordine e grado, presso cui è chiamato a rispondere per la relativa tutela legale;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTE le Linee ANAC n. 12, approvate con delibera n. 907 del 24/10/2018 per le quali l'affidamento diretto a uno specifico professionista delle attività di gestione del singolo contenzioso è possibile in presenza di specifiche ragioni, tra le quali l'assoluta particolarità della controversia;

LETTA E RICHIAMATA la deliberazione n. 6/aut/2008 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, nell'adunanza del 14 marzo 2008, ad oggetto "Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54 -57, 1 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza", ove, in merito al conferimento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale, viene precisato che gli stessi esorbitano concettualmente dalla nozione di consulenza, e quindi ad essi non si applica la disciplina di cui alle disposizioni della legge finanziaria per il 2008;

ATTESO

1. che, in conformità ai criteri interpretativi ivi espressi dalla stessa Corte dei Conti, le disposizioni di cui alla citata normativa della legge finanziaria 2008 non riguarda gli incarichi non aventi natura discrezionale, ma consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, né gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione o gli appalti e le esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
2. che già il Consiglio di Stato, sezione quinta, con sentenza 11 maggio 2012, n. 2730, sosteneva che la scelta dell'avvocato per la difesa in giudizio dell'amministrazione costituisce prestazione intellettuale, estranea all'applicazione dell'obbligo di gara, previsto per i servizi legali;

RICHIAMATA la sentenza del T.A.R. Bari, Sez. II, 11 dicembre 2017, n. 1289, ove precisato che l'affidamento degli incarichi di difesa in giudizio da parte della Pubblica Amministrazione, consistente nel conferimento del singolo incarico episodico ad un legale legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale incompatibile con la specifica disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica;

TENUTO CONTO, inoltre, che tale attività ha il carattere della temporaneità e che, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale e dottrinale, nel caso in cui l'incarico di patrocinio legale consista nell'occasionale o, comunque, episodica assistenza in giudizio dell'amministrazione interessata, non sussiste alcun obbligo di selezione comparativa;

ATTESO

1. che tale orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che si sia al cospetto di attività riconducibili nel concetto di "servizi legali" soltanto qualora l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale occasionale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca;
2. che, pertanto, il conferimento dell'incarico fiduciario di patrocinio legale, rimane sottoposto solo a talune condizioni, quali il preventivo impegno contabile da parte dell'ente, la forma scritta dell'accordo e la dimostrazione circa l'impossibilità da parte del personale interno ad assolvere l'incarico;

VISTA la sentenza nella causa C-264/18, ove la Corte di Giustizia Ue si è espressa ritenendo che l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione ad un avvocato del libero, foro si configura come un rapporto *intuitu personae*, caratterizzato dalla massima riservatezza, ed è escluso dall'ambito delle direttive appalti;

RILEVATO che in relazione all'affidamento dell'incarico di che trattasi:

a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;

b) la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

VISTA la delibera dell'Anac n.907 del 24 ottobre ad oggetto "Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali»";

VALUTATO, a seguito di un attento esame delle motivazioni esposte nell'atto di controdeduzioni con chiamata in garanzia del Comune di Missanello, nonché delle ragioni di diritto e di fatto sottese a detto contenzioso, sussistono **valide motivazioni per costituirsi in giudizio al fine di ottemperare alla chiamata in causa dell'ADER e tenere indenne il Comune da qualsiasi profilo di responsabilità;**

ACQUISITA la disponibilità ed il preventivo n. prot. 733 del 04/03/2024 dal Prof. Avv. Giuseppe Durante, con studio in Bari, alla Via Costituente n. 29, legale di chiara fama in ragione della sua specifica esperienza e competenza in materia tributaria ed esperto di fiscalità locale e contenzioso tributario, il quale ha rappresentato l'assoluta necessità di costituirsi nel giudizio *de quo*;

VALUTATO E RITENUTO congruo il preventivo presentato dal Professionista (rapportato ai minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13/08/2022, entrate in vigore in 23/10/2023) per un corrispettivo di € 2.905,00, oltre oneri ed accessori di legge;

RITENUTO NECESSARIO, alla luce di quanto sopra esposto, costituirsi in giudizio e autorizzare il Sindaco pro tempore) al rilascio della relativa procura al difensore da nominare e munendolo di ogni facoltà di legge, al fine di intraprendere ogni azione utile a difesa delle ragioni, dei diritti e degli interessi del Comune;

RITENUTO, pertanto, di riservare al Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria la nomina e l'incarico del Legale, autorizzando il Sindaco al rilascio della prescritta procura;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (art. 151 d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 d.lgs. n. 118/2011);

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

RILEVATO CHE con apposita determinazione sarà quindi impegnata la spesa necessaria e che sarà redatto apposito disciplinare di incarico legale che dovrà essere sottoscritto dalle Parti;

DATO ATTO dell'assoluta urgenza a provvedere al conferimento dell'incarico;

VISTO l'art. 48 del TUEL;

VISTO lo statuto comunale;

PROPONE

- 1) la premessa è **parte integrante e sostanziale** del presente provvedimento;
- 2) **Di costituirsi** nel giudizio iscritto al n. R.G. 445/2023 (Apogeo S.r.l. c/Agencia delle Entrate Riscossione), pendente innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sezione II di Potenza, in qualità di terzo a

seguito di chiamata in causa per integrazione del contraddittorio notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione al protocollo del Comune n. 3826 del 20/12/2023;

- 3) **Di conferire** incarico professionale di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa all' **Avvocato Prof. Giuseppe Durante**, con Studio Legale corrente in Bari, alla Via Costituente n.29, che ha manifestato in tal senso apposita disponibilità nonché la necessità di costituirsi nel predetto giudizio;
- 4) **Di prendere atto** del congruo preventivo n. prot.733 del 04/03/2024 (rapportato ai minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13/08/2022, entrate in vigore in 23/10/2023) che prevede un corrispettivo di € 2.905,00, oltre oneri ed accessori di legge;
- 5) **Di autorizzare e/o ratificare** il Sindaco a rilasciare apposita e formale procura ai sensi dell'art. 83 del c.p.c., ;
- 6) **Di riservare** al Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria l'assunzione dell'impegno di spesa, sul bilancio 2024/2026, nonché il conferimento dell'incarico in questione, con imputazione a l'adozione di relativi atti gestionali compresa la sottoscrizione del relativo contratto con il Professionista incaricato;
- 7) **Di dichiarare**, ad unanimità di voti, resi con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la su esposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate; **VISTI E ACQUISITI** i pareri favorevoli, ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

con votazione espressa all'unanimità dei presenti

DELIBERA

di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Arch. Filippo SINISGALLI

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia DE GIORGIO

Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

SI CERTIFICA

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **04/03/2024**

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia DE GIORGIO

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

(N° 116 REG.PUB.)

Missanello, lì **04/03/2024**

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to DE ROSA GRAZIA

-
- **È copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì **04/03/2024**

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Claudia DE GIORGIO